



COMMERCIAL UNION

Previdenza

ASSICURAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Edizione 03

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO	parte	I
I TERMINI PIÙ USATI	parte	II
ASPETTI LEGALI E FISCALI	parte	III
NOTA ILLUSTRATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T. F. R.)	parte	IV

NORME CONTRATTUALI

pagg. 1 - 6

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (TARIFFA F10R)

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE GESTINTESA

NOTA INFORMATIVA

pagg. 7 - 10

ALLEGATO A) - TABELLA DEI TASSI DI PREMIO

pag. 11

ALLEGATO B) - TABELLA DEI COEFFICIENTI IN CASO DI DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA

pag. 12

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la Richiesta di Polizza, la Polizza di Assicurazione - che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa - e le Appendici al Contratto relative ad ogni singola posizione assicurativa, che riceverà dalla Commercial Union Previdenza S.p.A..

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme che regolano il Contratto da Lei sottoscritto un Contratto di capitalizzazione a premi ricorrenti (Tariffa F10R);
 - * la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione del capitale assicurato, e la misura della rivalutazione da applicare al Contratto;
 - * il **Regolamento del Fondo GESTINTESA**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Speciale GESTINTESA ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Speciale è l'insieme delle attività che la Società gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti per i contratti di tipo rivalutabile. E' gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo.
 - la **NOTA INFORMATIVA**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto.
-

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni – **Commercial Union Previdenza S.p.A.** – con la quale viene stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra la Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Richiesta di Polizza, la Polizza di Assicurazione e le Appendici al Contratto;

Appendice al Contratto: viene predisposta una Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Dipendente; nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, la durata, il premio ed il capitale assicurato per ogni singola posizione assicurativa;

Contraente: persona giuridica che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto. In questo tipo di Contratto la persona giuridica coincide con il datore di lavoro del Dipendente;

Dipendente: persona fisica alle dipendenze dell'Azienda Contraente per il quale la Contraente versa il premio. I dati relativi al Dipendente sono riportati nell'Appendice al Contratto;

Beneficiario: è la persona giuridica cui spetta il pagamento della prestazione assicurata, coincide sempre con la Contraente;

Soggetto Abilitato: Agente o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando la Contraente sottoscrive la Polizza che gli viene inviata dalla Società e versa il premio pattuito;

Data di decorrenza del Contratto: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto.

Data di decorrenza della posizione assicurativa: data dalla quale decorrono le Garanzie previste su ogni singola Appendice. La data di decorrenza per ogni posizione assicurativa viene indicata in ogni Appendice al Contratto;

Durata della posizione assicurativa: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza di ogni singola posizione assicurativa e la data di scadenza; nel corso della durata è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto;

Riscatto: è la facoltà offerta al Contraente, di interrompere anticipatamente il Contratto e di riscuotere quanto derivante dai versamenti effettuati da almeno un anno;

Anticipazione: è la corresponsione del 70% del T. F. R. maturato da ogni Dipendente corrisposto dalla Società solo nei casi previsti dalla Legge (Legge n. 297 del 29 Maggio 1982 - Legge n. 53 dell'8 Marzo 2000);

Differimento automatico alla scadenza: è la facoltà offerta al Contraente di posticipare la scadenza naturale di ogni singola posizione assicurativa, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato;

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Capitalizzazione. Essi non sono infatti soggetti, ai sensi del Codice Civile – fatte salve specifiche disposizioni di Legge - a pignoramento o sequestro (Art.1923 del Codice Civile); le somme pagate in caso di morte del Dipendente non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art.1920 del Codice Civile).

NOTA ILLUSTRATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T. F. R.)

Il Trattamento di Fine Rapporto (T. F. R.) è un'indennità (Art. 2122 del C.C.) che spetta al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Annualmente l'Azienda è obbligata ad accantonare in appositi fondi di bilancio quote della retribuzione annuale di ciascun lavoratore Dipendente.

In realtà le quote annualmente accantonate vengono spesso utilizzate come fonte di autofinanziamento dalle imprese, oppure si investono al fine di conseguire una redditività superiore a quella dovuta contrattualmente al Dipendente.

Per una sana e corretta gestione dell'attività sarebbe invece necessario che l'azienda provvedesse alla graduale costituzione del T. F. R. in modo che, al momento della risoluzione del rapporto, abbia a disposizione l'ammontare dovuto e non debba ricorrere ad improvvisi e spesso onerosi smobilizzi di investimento.

ASPETTI LEGISLATIVI DEL T. F. R.

L'istituto del T. F. R. è stato rivisto nella legge n. 297 del 29 maggio 1982.

In base a tale legge il lavoratore ha il diritto di vedersi riconosciuto il Trattamento di Fine Rapporto qualsiasi sia la motivazione della cessazione del rapporto lavorativo.

L'importo è determinato da tanti accantonamenti annui pari a 1/13,5 della retribuzione annua lorda di ciascun anno lavorativo o frazione di esso, dedotto il contributo di solidarietà, destinato all'INPS, dello 0,50%.

Al 31 dicembre di ogni anno il T. F. R. maturato viene adeguato incrementandolo del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati più un 1,5% fisso, per neutralizzare gli effetti inflativi.

La legge prevede inoltre che il lavoratore con almeno otto anni di servizio possa chiedere un'anticipazione non superiore al 70% del T. F. R. maturato. Le richieste devono essere soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti dell'azienda.

Le motivazioni strettamente previste per legge per ottenere le anticipazioni sono relative a:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i propri figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'Articolo 7, comma 2 della Legge n. 53 dell'8 Marzo 2000.

L'obbligo di accantonamento annuo delle quote di T. F. R. e dell'erogazione delle eventuali anticipazioni, comporta per le aziende la necessità di far fronte velocemente agli impegni derivanti da eventuali liquidazioni, sia per evitare perdite provocate dai necessari smobilizzi di investimenti di medio/lungo termine che, contemporaneamente, per cercare di impiegare al meglio tali risorse in modo da ottenere non solo la remunerazione spettante al T. F. R., bensì anche un accredito aggiuntivo per l'impresa, del quale poi, in tutto o in parte può usufruire anche il lavoratore.

La necessità dell'azienda è dunque quella di trovare un impiego finanziario per tali accantonamenti, in modo tale da garantire buoni rendimenti a basso rischio e ad alto grado di liquidità.

La Commercial Union Previdenza ha predisposto a tale scopo un programma assicurativo che permette all'Azienda di far fronte ai suoi impegni verso i Dipendenti.

Tale programma consiste in un Contratto di capitalizzazione a premi ricorrenti fina-

lizzato al pagamento certo di un capitale a scadenza, rivalutabile annualmente, nel corso della durata contrattuale. L'ammontare della prestazione è indipendente dell'età e dal sesso del Dipendente e dipende esclusivamente dai premi versati dall'azienda, dalla durata e dal rendimento finanziario riconosciuto.

Il datore di lavoro è al tempo stesso Contraente e Beneficiario ed è quindi il destinatario delle somme dovute dalla Società al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Ed è il datore di lavoro stesso che, dopo aver operato le ritenute fiscali di legge, potrà decidere se utilizzare direttamente per l'azienda il surplus di rivalutazione degli accantonamenti oppure se elargirli, totalmente o in parte, ai lavoratori al momento della cessazione del rapporto.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL T. F. R. ALLA FINE DEL SECONDO ANNO DI SERVIZIO

PRIMO ANNO DI SERVIZIO

RETRIBUZIONE
DELL'ANNO

: 13,5 =

A'
ACCANTONAMENTO T.F.R.
ALLA FINE
DEL PRIMO ANNO

SECONDO ANNO DI SERVIZIO

RETRIBUZIONE
DELL'ANNO

: 13,5 =

A''
ACCANTONAMENTO
QUOTA ANNUA T.F.R.
DI COMPETENZA
DEL SECONDO ANNO

ACCANTONAMENTO
T.F.R. ALLA FINE
DEL PRIMO ANNO

RIVALUTAZIONE
IN MISURA FISSA
 $A' \times 1,5\%$

RIVALUTAZIONE
RELATIVA INDICE ISTAT
 $A' \times 75\% \times \frac{\text{INDICE}}{100}$

B
RIVALUTAZIONE
ACCANTONAMENTO
T.F.R.
ANNO PRECEDENTE

C = A' + A'' + B

ACCANTONAMENTO
T.F.R.
ALLA FINE DEL
SECONDO ANNO

I principali vantaggi ottenibili da tale Contratto sono:

- 1) disponibilità immediata delle somme necessarie per la liquidazione dei dipendenti;
- 2) possibilità, utilizzando le specifiche competenze della Commercial Union Previdenza S.p.A., di adattare alle proprie esigenze il programma assicurativo;
- 3) un consistente rendimento finanziario sui versamenti effettuati (premi corrisposti dal datore di lavoro) in base al rendimento annuo conseguito dal Fondo GESTINTESA;
- 4) una rivalutazione annua minima pari al 2%.

Il Contratto per il Trattamento di Fine Rapporto si rivaluta annualmente in base al rendimento del Fondo GESTINTESA, che per il 2002 è stato del 4,65% al quale corrisponde un beneficio finanziario del 3,72%.

NORME CONTRATTUALI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza, dalle presenti Norme Contrattuali, dalle Appendici emesse e firmate dalla Società stessa e per le quali risulta corrisposto il relativo premio.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, valgono le Norme di Legge.

ART. 2 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente ha sottoscritto la Polizza che gli è stata consegnata dalla Società ed ha versato il primo premio.

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di decorrenza relativa ad ogni singola posizione assicurativa viene riportata nelle singole Appendici al Contratto.

ART. 3 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che al momento dell'applicazione del recesso viene estinto dall'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Polizza – alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Previdenza S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

oppure per il tramite del Soggetto Abilitato.

ART. 4 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Società garantisce, alla scadenza contrattuale di ogni singola posizione assicurativa, la corresponsione alla Contraente di un capitale assicurato pari alla somma delle "quote" di capitale acquisite con il versamento di pre-

mi ricorrenti.

Le prestazioni assicurate dal Contratto sono rivalutate annualmente secondo quanto stabilito al successivo Art. 11 "RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO".

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è di 5 anni ed è rinnovabile tacitamente per un periodo di pari durata.

Qualora nel corso della durata intervenissero modifiche alle condizioni tariffarie in vigore, le nuove condizioni verranno applicate a partire dalla prima scadenza del Contratto.

ART. 6 DURATA DI CIASCUNA POSIZIONE ASSICURATIVA

La durata di ogni singola posizione assicurativa corrisponde al numero di anni che intercorrono tra la data di decorrenza della singola posizione assicurativa ed il compimento dell'età pensionabile per vecchiaia del Dipendente.

La durata relativa ad ogni singola posizione assicurativa viene riportata in ogni Appendice al Contratto.

ART. 7 PREMIO RICORRENTE

La Contraente corrisponde premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto. Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto.

Gli altri premi sono dovuti alle successive ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto. La Contraente al momento della sottoscrizione della Richiesta di Polizza sceglie la frequenza di pagamento del premio che può essere annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile. L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- 480,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- 240,00 Euro in caso di frequenza di pagamento semestrale;
- 160,00 Euro in caso di frequenza di pagamento quadrimestrale;
- 120,00 Euro in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- 40,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato con assegno circolare/ bancario, intesta-

to a Commercial Union Previdenza S.p.A. o con bonifico bancario intestato a Commercial Union Previdenza S.p.A..

ART. 8 SPESE

Le spese di gestione da applicare su ogni premio ricorrente sono pari all'8,70% del premio.

ART. 9 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per ciascuna posizione assicurativa è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato a cui vengono applicati i tassi di premio riportati nella Tabella riportata nell'Allegato A) "TABELLA DEI TASSI DI PREMIO," che variano in funzione della durata di ciascuna posizione assicurativa.

ART. 10 DIFFERIMENTO AUTOMATICO ALLA SCADENZA

Entro tre mesi prima della scadenza contrattuale di ogni singola posizione assicurativa fissata come previsto all'Art. 6 "DURATA DI CIASCUNA POSIZIONE ASSICURATIVA" la Contraente ha facoltà di rinunciare al capitale immediatamente esigibile e di richiedere il pagamento, al termine di un prefissato periodo di differimento di un maggior capitale. Tale importo viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza contrattuale per i coefficienti riportati nella Tabella di cui all'Allegato B) "TABELLA DEI COEFFICIENTI IN CASO DI DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA".

Il capitale assicurato liquidabile al termine del periodo di differimento viene rivalutato annualmente nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione.

La scadenza può essere differita per un periodo massimo pari a 5 anni.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

ART. 12 SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE O DECESSO

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, verrà liquidato relativamente alla posizione assicurativa del singolo Dipendente un importo pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione riconosciuta che precede o che coincide con la data di richiesta dell'anticipata risoluzione, scontato, su base annua composta, del 2% per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'anticipata risoluzione e la scadenza della singola posizione assicurativa.

ART. 13 ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE

Dopo almeno otto anni di anzianità lavorativa presso l'Azienda Contraente, il Dipendente può richiedere un'anticipazione non superiore al 70% del T. F. R. maturato. Le motivazioni strettamente previste per legge per ottenere le anticipazioni sono relative a:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i propri figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'Articolo 7, comma 2 della Legge n. 53 dell'8 Marzo 2000.

In caso di anticipazione l'importo anticipato è pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione riconosciuta che precede o che coincide con la data di richiesta dell'anticipata risoluzione, scontato, su base annua composta, del 2% per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'anticipata risoluzione e la scadenza della singola posizione assicurativa.

ART. 14 RISCATTO DEL CONTRATTO

La Contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto e sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premi, può risolvere anticipatamente il Contratto, e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

Alla Contraente verrà liquidato la somma dei singoli valori di riscatto determinati su ogni singola posizione assicurativa; il singolo valore di riscatto è pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione riconosciuta che precede o che coincide con la data di richiesta del riscatto, scontato, su base annua composta, del 2,5% per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza della singola posizione assicurativa.

ART. 15 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

La Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Abilitato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

ART. 16 BENEFICIARI

Data la finalità del Contratto il Beneficiario coincide sempre con l'Azienda Contraente.

ART. 17 DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Polizza, la Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 18 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire al Soggetto Abilitato previa compilazione del modulo di richiesta di liquidazioni, fornito dallo stesso;

ovvero

- essere inviate direttamente a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente parti-

colari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con la rete di vendita.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Abilitato;
- ovvero
- alla Direzione della Società con invio a mezzo posta.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE:

- la Contraente e il Dipendente dovranno fornire la documentazione necessaria, per potersi avvalere del diritto di richiedere l'anticipazione e compilare il Modulo di richiesta di liquidazione; in tal caso le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente e il Dipendente dovranno inviare alla Società insieme alla richiesta di anticipazione anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità del Dipendente;
 - * copia del codice fiscale del Dipendente;
 - * dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;

IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di anticipata risoluzione venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;

- la Contraente dovrà inviare alla Società copia autenticata dal Soggetto Abilitato, di almeno uno dei seguenti documenti:
 - * lettera di dimissioni o licenziamento del Dipendente;
 - * libretto di lavoro;
 - * modulo C/CRL inviato al centro per l'impiego.

IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER DECESSO DEL DIPENDENTE

- certificato di morte del Dipendente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto per decesso venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società una dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I..

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA:

la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni la Contraente dovrà inviare alla Società dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;

IN CASO DI RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA:

la Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di differire la scadenza della posizione assicurativa;

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONTRAENTE

la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte

verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I..

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Sede della Società o del Soggetto Abilitato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento verrà effettuato presso la sede della Società o del Soggetto Abilitato.

ART. 20 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico della Contraente, o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà alla Contraente, ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo della Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle Condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale GESTINTESA, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A – MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo di cui al punto 4) del Regolamento della Gestione Forme Collettive.

Il beneficio finanziario da attribuire al Contratto, è ottenuto moltiplicando il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale GESTINTESA di cui al punto 4) del Regolamento per l'aliquota di retrocessione fissata che comunque non deve risultare inferiore al 75%.

La conseguente misura annua della rivalutazione da applicare al 31 dicembre di ogni anno, è ottenuta scontato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza tra il beneficio finanziario ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Durante il differimento automatico la misura annua di rivalutazione viene applicata nella stessa misura e con le stesse modalità sopra indicate.

B – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Al 31 dicembre di ogni anno il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi ogni singola posizione assicurativa si considera come sottoscritta sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo trascorso tra la data di pagamento del premio e il 31 dicembre dell'anno in corso, secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Al 31 dicembre di ogni anno l'aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3. REGOLAMENTO DEL FONDO GESTINTESA

“Gestione Speciale GESTINTESA”

- 1) Viene attuata una speciale formula di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Previdenza S.p.A. con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/'87 ed eventuali successive disposizioni.
Essa viene contraddistinta con il nome di “Gestione Speciale GESTINTESA” ed indicata di seguito in forma più abbreviata con la sigla GESTINTESA.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo GESTINTESA.
- 2) La gestione del GESTINTESA è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/'75 n. 136, la quale attesta la rispondenza del GESTINTESA al presente Regolamento.
In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GESTINTESA, il rendimento annuo del GESTINTESA, quale descritto al punto 4) che segue e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.
- 3) L'esercizio del GESTINTESA da sottoporre a verifica contabile decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell'anno medesimo.
- 4) Il rendimento annuo del GESTINTESA per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del GESTINTESA di competenza di quell'esercizio, al valore medio degli investimenti del GESTINTESA stesso.
Per risultato finanziario del GESTINTESA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GESTINTESA – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GESTINTESA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GESTINTESA per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio degli investimenti del GESTINTESA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GESTINTESA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinato in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento annuo del GESTINTESA.
- 5) La Società si riserva di apportare al punto 4) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è la COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), viale Abruzzi nr. 94 - 20131. COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale nr. 17820 del 04/08/1988.

2. INFORMAZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Alla scadenza contrattuale di ogni singola posizione assicurativa - fissata al raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia del Dipendente - verrà liquidato alla Contraente il capitale assicurato pari alla somma delle quote di capitale acquisite con il versamento di premi ricorrenti.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato a cui vengono applicati i tassi di premio riportati nella Tabella riportata nell'Allegato A) "TABELLA DEI TASSI DI PREMIO" che variano in funzione della durata di ciascuna posizione assicurativa.

Il capitale assicurato si rivaluta annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

2.2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è di 5 anni ed è rinnovabile tacitamente per un periodo di pari durata.

Qualora nel corso della durata intervenissero modifiche alle condizioni tariffarie in vigore, le nuove condizioni verranno applicate a partire dalla prima scadenza del Contratto.

2.3 DURATA DI CIASCUNA POSIZIONE ASSICURATIVA

La durata di ogni singola posizione assicurativa corrisponde al numero di anni che intercorrono tra la data di decorrenza riportata in ogni Appendice ed il compimento dell'età pensionabile per vecchiaia del Dipendente.

La durata relativa ad ogni singola posizione assicurativa viene riportata in ogni Appendice al Contratto.

2.4 MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI

Le prestazioni assicurate per ogni singola posizione assicurativa, sono garantite previa corresponsione di premi ricorrenti pagabili per la durata di ciascuna posizione assicurativa e comunque non oltre il decesso del Dipendente. La Contraente corrisponde premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Gli altri premi sono dovuti alle successive ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto. La Contraente al momento della sottoscrizione della Richiesta di Polizza sceglie la frequenza di pagamento del premio che può essere annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari a:

- 480,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale;
- 240,00 Euro in caso di frequenza di pagamento semestrale;
- 160,00 Euro in caso di frequenza di pagamento quadrimestrale;
- 120,00 Euro in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- 40,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile.

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato con assegno circolare/ bancario, intestato a Commercial Union Previdenza S.p.A. o con

bonifico bancario intestato a Commercial Union Previdenza S.p.A..

2.5 SPESE

Le spese di gestione da applicare su ogni premio ricorrente sono pari all'8,70% del premio.

2.6 DIFFERIMENTO AUTOMATICO ALLA SCADENZA

Entro tre mesi prima della scadenza contrattuale di ogni singola posizione assicurativa fissata come previsto all'Art. 6 "DURATA DI CIASCUNA POSIZIONE ASSICURATIVA" la Contraente ha facoltà di rinunciare al capitale immediatamente esigibile e di richiedere il pagamento, al termine di un prefissato periodo di differimento di un maggior capitale. Tale importo viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza contrattuale per i coefficienti riportati nella Tabella di cui all'Allegato B) "TABELLA DEI COEFFICIENTI IN CASO DI DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA".

Il capitale assicurato liquidabile al termine del periodo di differimento viene rivalutato annualmente nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione.

La scadenza può essere differita per un periodo massimo pari a 5 anni.

2.7 ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE

Dopo almeno otto anni di anzianità lavorativa presso l'Azienda Contraente, il Dipendente può richiedere un'anticipazione non superiore al 70% del T. F. R. maturato. Le motivazioni strettamente previste per legge per ottenere le anticipazioni sono relative a:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i propri figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'Articolo 7, comma 2 della Legge n. 53 dell'8 Marzo 2000.

In caso di anticipazione l'importo anticipato è pari al capitale complessivamente assicurato rivalu-

tato alla data dell'ultima rivalutazione riconosciuta che precede o che coincide con la data di richiesta dell'anticipata risoluzione, scontato, su base annua composta, del 2% per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'anticipata risoluzione e la scadenza della singola posizione assicurativa.

2.8 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE PER LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE O DECESSO

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, verrà liquidato relativamente alla posizione assicurativa del singolo Dipendente un importo pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione riconosciuta che precede o che coincide con la data di richiesta dell'anticipata risoluzione, scontato, su base annua composta, del 2% per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'anticipata risoluzione e la scadenza della singola posizione assicurativa.

2.9 MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO: RISCATTO

La Contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto e sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premi, può risolvere anticipatamente il Contratto, e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

Alla Contraente verrà liquidato la somma dei singoli valori di riscatto determinati su ogni singola posizione assicurativa; il singolo valore di riscatto è pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione riconosciuta che precede o che coincide con la data di richiesta del riscatto, scontato, su base annua composta, del 2,5% per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza della singola posizione assicurativa.

2.10 DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.

Il recesso libera la Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi al Soggetto Abilitato oppure inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Polizza – al seguente indirizzo:

*Commercial Union Previdenza S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.*

Esercitato il diritto di recesso, la Società è tenuta a rimborsare alla Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, il premio da questi corrisposto.

3.11 BENEFICIARI

Data la finalità del Contratto il Beneficiario coincide sempre con l'Azienda Contraente.

3.12 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 18 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ".

3.13 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente alla Contraente, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative al Contratto stesso, nel caso di variazioni per la sottoscrizione delle clausole aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la durata del Contratto e delle singole posizioni assicurative;
- la modalità e durata di versamento dei premi;
- le modalità di scioglimento del Contratto;
- le modalità di calcolo ed assegnazione della rivalutazione;
- le indicazioni dei valori di riscatto.

Infine la Contraente potrà richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Gestione Speciale GESTINTESA.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

4.1 GESTIONE SPECIALE GESTINTESA

A fronte degli impegni assunti con i contratti di tipo rivalutabile, la Società ha istituito una Gestione Speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata GESTINTESA, disciplinata in base ad un apposito Regolamento approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La Gestione Speciale GESTINTESA viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta nell'Albo Speciale, di cui al D.P.R. 136/75, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Nel 2002 la composizione del Fondo GESTINTESA è stata costituita da Titoli a Reddito Fisso, Titoli di Capitale ed Altri Attivi Patrimoniali.

La tabella seguente permette di confrontare i Tassi di rendimento Finanziario della Gestione Speciale GESTINTESA che la Società riconosce al Contraente (Benefici Finanziari) con i Tassi medi di Rendimento Lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni, e con i Tassi di Inflazione, ai sensi della Circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e successive integrazioni.

Anno	Tasso medio di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e Obbligazioni	Tasso di Inflazione	Beneficio Finanziario del Fondo GESTINTESA ^(*)
1998	4,86%	1,80%	5,82%
1999	4,50%	1,60%	4,16%
2000	5,57%	2,60%	4,05%
2001	4,93%	2,70%	4,22%
2002	4,67%	2,50%	3,72%

() per tutti gli anni considerati l'aliquota di retrocessione, che determina il beneficio finanziario riconosciuto ai Contraenti, è stabilita dell'80%.*

4.2 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al 31 dicembre di ogni anno, la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate, sotto forma di prestazione aggiuntiva, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il beneficio finanziario da attribuire al Contratto, è ottenuto moltiplicando il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale GESTINTESA di cui al punto 4) del Regolamento per l'aliquota di retrocessione fissata che comunque non deve

risultare inferiore al 75%.

La conseguente misura annua della rivalutazione è ottenuta scontato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza tra il beneficio finanziario ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Tale misura di rivalutazione determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata.

4.3 CONSOLIDAMENTO

Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore della Contraente.

4.4 INFORMAZIONE PERIODICA

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto verrà comunicato alla Contraente il valore della prestazione rivalutata.

5. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/'95 al Contratto si applica la legge italiana.

6. LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua

di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società si mette a disposizione del Contraente per eventuali reclami e per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti utili.

8. CONTROLLO E DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE VITA

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo V "Operazioni di Capitalizzazione" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti dei Contraenti aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa a tali Contratti di Capitalizzazione, ha solo valore e scopo informativo.

ALLEGATO A)
TABELLA DEI TASSI DI PREMIO

Tassi unici lordi per Euro 1.000,00 di capitale pagabile al termine della durata contrattuale.

DURATA ANNI	TASSI DI PREMIO
1	1.073,81
2	1.052,76
3	1.032,12
4	1.011,88
5	992,04
6	972,59
7	953,52
8	934,82
9	916,49
10	898,52
11	880,90
12	863,63
13	846,70
14	830,09
15	813,82
16	797,86
17	782,22
18	766,88
19	751,84
20	737,10
21	722,65
22	708,48
23	694,58
24	680,96
25	667,61
26	654,52
27	641,69
28	629,11
29	616,77
30	604,68
31	592,82
32	581,20
33	569,80
34	558,63
35	547,68
36	536,94
37	526,41
38	516,09
39	505,97
40	496,05

ALLEGATO B)
TABELLA DEI COEFFICIENTI IN CASO DI DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA

Al termine della durata di ogni singola posizione assicurativa corrispondente al numero di anni che intercorrono tra la data di decorrenza riportata in ogni Appendice ed il compimento dell'età pensionabile per vecchiaia del Dipendente, la Contraente ha la facoltà di rinunciare al capitale immediatamente esigibile e di richiedere la garanzia del pagamento, al termine di un prefissato periodo di differimento, di un maggior capitale il cui importo si determina applicando al capitale assicurato alla scadenza contrattuale i coefficienti di seguito riportati.

ANNI DI DIFFERIMENTO	COEFFICIENTE
1	1,020000
2	1,040400
3	1,061208
4	1,082432
5	1,104081



Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17820 del 04/08/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/1988) - R.E.A. di Milano n. 1573727 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08745960156 - Partita IVA 12648740152
La Società ha sede legale e sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

Commercial Union Previdenza S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. 02.2775.1 - Fax 02.2775.204

COMPAGNIA DEL GRUPPO

